



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Guido Mercolino	Presidente
Dott. Luciano Varotti	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere Rel.
Dott. Federico V.A. Rolfi	Consigliere
Dott. Aldo Ruggiero	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto

Azione ex art. 2041;
disdetta; proroghe del
contratto; contratto
invalido; responsabi-
lità dei funzionari

CC.25/6/2026
Cron. n.
32168/2021

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 32168/2021 r.g. proposto da:

Cooperativa [REDACTED] a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED], i quali chiedono che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento siano effettuate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [REDACTED]

- ricorrente -

contro

Comune di Amalfi, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale, rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al controricorso, dall'Avv. [REDACTED], il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento siano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, via [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]



- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, n. 730/2021, depositata il 18/5/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio.

RILEVATO CHE:

1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 730/2021, depositata il 18/5/2021, accoglieva l'appello proposto dal Comune di Amalfi avverso la sentenza del Tribunale, che aveva accolto la domanda presentata dalla Cooperativa [REDACTED] a r.l. (euro 421.977,24), a titolo di ingiustificato arricchimento, con riferimento alle prestazioni rese per il servizio di pulizia delle strade in base al contratto del 19/6/1997, per il quale il Comune aveva intimato disdetta il 25/9/1998, ma che era proseguito, attraverso una serie di proroghe, pur in assenza di un contratto scritto successivo.

In particolare, la società assumeva di essere creditrice della differenza tra le somme versate dal Comune, quale ente appaltante, ed i maggiori importi dovuti in base ai parametri economici del libero mercato, sia a titolo di corrispettivo, nell'ipotesi di configurabilità di un nuovo rapporto contrattuale, sia a titolo di ingiustificato arricchimento, stante la mancanza di un valido contratto.

Nel corso del giudizio, la società, «stante l'invalidità del contratto per non essere stato stipulato in forma scritta», individuava le proprie pretese nella domanda di ingiustificato arricchimento, per avere il Comune conseguito un risparmio di spesa, con pregiudizio della Cooperativa, che non aveva riscosso il maggiore corrispettivo che le sarebbe spettato in base ai prezzi correnti.



Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale reputava l'Inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, stante l'assenza di un contratto redatto in forma scritta (con il servizio affidato in base a plurime delibere di giunta), dovendo la società appaltatrice agire, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995, poi confluito nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, direttamente nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabile.

A seguito della mancanza del contratto scritto, con riferimento alle proroghe successive, si sarebbe instaurato un rapporto direttamente tra la società [REDACTED] e il funzionario o gli amministratori, restando così esclusa la esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa [REDACTED] a r.l.

3. Ha resistito con controricorso il Comune di Amalfi, depositando anche memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - motivo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

La Corte d'appello avrebbe omesso di considerare una circostanza decisiva, ossia che «tutte le delibere assunte dalla Giunta Comunale erano munite dell'attestazione della copertura finanziaria», in quanto si indicava che il Comune avrebbe fatto fronte alla spesa necessaria per pagare il corrispettivo dell'attività svolta dalla Cooperativa «con i fondi di cui all'intervento n. [REDACTED]».

Tale intervento era stato inserito sia nel bilancio dell'esercizio finanziario del 1999 sia in quelli di previsione del 2000 e del 2001.



La Corte territoriale, invece, non ha fatto alcun riferimento alla esistente copertura finanziaria.

2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 25/2/1995, n. 77 e dell'art. 191 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 - motivo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Per la ricorrente, il presupposto affinché il rapporto obbligatorio intercorra direttamente con il funzionario che ha consentito la fornitura, e non con l'ente pubblico, si individua nell'affidamento del servizio deliberato in violazione dei criteri contabili, ossia in assenza della copertura finanziaria.

Nella specie, però, i componenti della Giunta comunale, pur avendo agito in mancanza di un contratto scritto, avevano deliberato l'affidamento del servizio in presenza di un'adeguata copertura finanziaria.

Risultava dunque ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento proposta dalla cooperativa.

3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. - motivo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

La ricorrente reitera le censure precedenti, rimarcando che la società non poteva esperire azione diretta nei confronti dei componenti della Giunta comunale, sicché l'azione di indebito arricchimento era pienamente ammissibile.

Precisa che l'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento va riconosciuta anche nel caso di esecuzione di un contratto successivamente dichiarato invalido.

Ciò si è verificato nella vicenda in esame, in quanto il Comune di Amalfi, attraverso l'illegittima proroga di un contratto scaduto,



avrebbe ottenuto un arricchimento privo di giustificazione, «indotto dal risparmio per non essere ricorso a una nuova gara d'appalto».

3. La questione deve essere trattata in pubblica udienza, in quanto pare ancora sussistere un contrasto giurisprudenziale, che merita un ulteriore approfondimento.

4. Risulta pacificamente che il contratto d'appalto iniziale del 19/6/1997 è stato stipulato per iscritto, mentre le successive proroghe sono state accordate esclusivamente attraverso delibera della Giunta comunale, senza la conclusione di alcun contratto scritto.

Inoltre, risulta del pari dagli atti processuali che il contratto del 19/6/1997 scadeva il 31/12/1998, con obbligo per l'appaltatore di assicurare il servizio per un tempo ulteriore, non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni di prezzo pattuite, a seguito di invito scritto del Comune preceduto da regolari deliberazioni.

Il Comune ha, quindi, intimato rituale disdetta il 25/9/1998.

Sono poi intervenute tutte le successive proroghe.

La ricorrente ha evidenziato che tutte le delibere adottate dalla Giunta comunale erano, però, munite di attestazione della copertura finanziaria.

4.1. Va affrontata, quindi, la questione se, ove il contratto con la PA manchi o sia invalido perché non stipulato in forma scritta *ad substantiam*, ma vi sia la attestazione della copertura finanziaria, sia consentito al contraente di agire ex art. 2041 c.c., in via diretta, nei confronti dei funzionari pubblici (fermo restando – ma è circostanza che non rileva nella fattispecie in esame - che l'azione ex art. 2041 c.c. – in linea generale - è consentita solo se il contratto è stipulato senza la necessaria forma scritta, mentre è ostativa a tale azione la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all'art. 1418, secondo comma, c.c., per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge; Cass., Sez. Un., 28/4/2026, n. 11513).



4.2. Deve anche accertarsi la possibilità di agire ex art. 2041 c.c. nei confronti del funzionario pubblico in presenza di valido contratto scritto, ma senza la attestazione di copertura finanziaria.

4.3. Va, poi, valutato il caso in cui il contratto sia invalido, ma manchi anche l'impegno di spesa.

5. Si premette che per questa Corte, in tema di attività di diritto civile della P.A., nel cui ambito vige il principio della forma scritta dell'atto a pena di nullità, l'invio della disdetta nel termine previsto negozialmente impedisce che possa ritenersi prorogato per fatti concludenti il contratto scritto, nel quale pure sia pattuita la rinnovazione tacita, atteso che, una volta verificatisi gli effetti della disdetta, le parti possono porli nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale che, nel caso della P.A., la cui inerzia è insuscettibile d'integrare una condotta produttiva di effetti negoziali, deve rivestire forma scritta ed essere adottato dall'organo legittimato a rappresentare l'ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti (Cass., sez. 3, 9/5/2017, n. 11231; Cass., sez. 3, 10/9/1999, n. 9614; Cass., sez. 3, 14/5/1981, n. 3187).

6. Tornando al tema centrale da esaminare, in taluni precedenti di legittimità (Cass., n. 2832 del 2002; poi Cass., 21/11/2018, n. 30109; Cass., 30/10/2013, n. 24478), con riferimento all'art. 23 della legge n. 144 del 1989, si è esclusa l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente pubblico tanto nel caso in cui mancava del tutto una deliberazione autorizzativa della spesa da parte dell'ente stesso che in quello in cui, pur esistendo tale delibera, il contratto stipulato con il privato era nullo per altra causa (nella specie per difetto di forma).

In sostanza, dunque, se il contratto era invalido, per assenza di forma scritta, il contraente poteva (e doveva) agire ex art. 2041 c.c. direttamente nei confronti del funzionario, a prescindere dall'esi-



stenza o meno dell'impegno di spesa, non potendo invece agire nei confronti dell'ente territoriale (Cass., n 30109 del 2018).

Si evidenziava che, in caso di contratto nullo per difetto di forma, pur esistendo formalmente la deliberazione autorizzativa alla spesa da affrontare quale corrispettivo del contratto valido, «si verifica[va] un'illegittima distrazione di somme, la cui spesa, autorizzata per un titolo, viene effettuata per un altro», sicché anche in tal caso «manca una deliberazione [...] autorizzativa di spesa per l'attività di arricchimento senza causa che ne sia conseguita [...]» (Cass. n. 2832 del 2002).

Ed infatti, tale autorizzazione copre uno specifico contratto (che è nullo per vizio di forma) e uno specifico oggetto (che in caso di locazione è il canone e in caso di incarico professionale è il pagamento del corrispettivo), ma non l'arricchimento senza causa e il relativo indennizzo (Cass. n. 2832 del 2002).

Ciò comporta la piena operatività dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989, poi art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995, con la conseguenza che, avendo il privato impoverito azione diretta nei confronti dell'amministratore o del funzionario, che ha «consentito» la fornitura (pur priva di contratto), non è esperibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente arricchito per il suo carattere sussidiario.

In tal caso l'ente territoriale può solo riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, con apposita deliberazione, non potendo la volontà dell'ente essere desumibile solo dal mero comportamento degli organi rappresentativi (Cass. n. 30109 del 2018; Cass. n. 24860 del 2015; Cass. n. 12608 del 2017).

Il debito fuori bilancio potrebbe, quindi, essere riconosciuto anche in assenza di contratto scritto originario.

6.1. Sempre sullo stesso solco si è mossa la giurisprudenza di legittimità, laddove ha ritenuto che il Comune può essere responsa-



bile della spesa perché «assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione»; in mancanza, il rapporto obbligatorio si costituisce direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione (Cass., n. 16558 del 2015), non potendo il professionista agire nei confronti del Comune ex art. 2041 c.c., difettando la sussidiarietà.

Ciò, dunque, anche in presenza di contratto nullo per vizio di forma (Cass. n. 16756 del 2022). E', infatti, responsabile il funzionario «che ha stipulato il contratto nullo» e che ha comunque espresso il proprio consenso, sia pure in modo difforme dalla previsione legislativa (Cass., 23/1/2014, n. 1391; Cass., sez. 1, 26/5/2010, n. 12880, con riferimento espresso in motivazione alla delibera di incarico non seguita, però, dalla stipulazione del contratto in forma scritta, a pena di nullità).

Fermo restando che il funzionario, dopo aver pagato il professionista, potrebbe esperire la domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune che abbia profittato della sua opera (Cass., 24/5/2022, n. 16756).

Neppure varrebbe l'estensione della responsabilità alla PA in presenza di contratto nullo, in quanto in tal caso la responsabilità della PA ex art. 28 Cost., accanto a quella degli agenti pubblici, presuppone, in via di principio, che si tratti di attività riferibile all'ente stesso (Cass., 30/10/2013, n. 24478) e che, dunque, vi sia la stipulazione del contratto in forma scritta, a seguito di delibera autorizzatoria dell'ente.

7. Completamente diverso è altro orientamento.

Di recente (Cass., 29/2/2024, n. 5480; Cass., sez. 2, 6/5/2024, n. 12164), infatti, si è ritenuto che l'assenza dell'impegno di spesa, se vi è però contratto invalido per mancanza di forma scritta, com-



porta comunque la responsabilità dell'ente comunale ex art. 2041 c.c., non essendo possibile il giudizio diretto nei confronti dei funzionari o degli amministratori del comune.

La circostanza del contratto nullo sarebbe dirimente, in quanto comportante l'esclusiva responsabilità del Comune ex art. 2041 c.c., persino in assenza dell'impegno di spesa.

7.1. Si è sottolineato che in tutte le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo non v'è mai stata la previsione che, in assenza del contratto scritto con l'ente locale territoriale, il privato che avesse svolto attività in favore dell'ente dovesse agire direttamente nei confronti del funzionario.

Di sicuro conta l'avvenuto o meno impegno di spesa nel bilancio comunale; ma con la precisazione che, in caso di contratto invalido, non è possibile – anche in assenza dell'impegno di spesa – l'azione diretta ex art. 2041 c.c. contro i funzionari comunali.

Nelle varie discipline susseguitesi nel tempo, l'obiettivo primario era la valutazione della sussistenza o meno dell'impegno di spesa, senza alcun riferimento all'invalidità del contratto per vizio di forma, che si presuppone invece ben stipulato, attraverso il negozio scritto.

7.2. Ciò a partire dal R.D. n. 383 del 1934, relativo a comuni, province ed enti locali ivi indicati e segnatamente l'art. 284 e l'art. 288, per proseguire con l'art.23, commi 3 e 4, d.l. n. 66/1989, convertito con modificazioni dalla l. n. 144/1989, passando per l'art. 55, c. 5 della l. n. 142 del 1990, per l'art. 35, c. 1 e 4 del d.lgs. n. 77/1995, fino agli artt. 191 e 194 del d.lgs. n. 267/2000.

7.3. L'esame complessivo del quadro normativo di riferimento ha indotto a ritenere che, ai fini dell'operatività dell'azione diretta in forza della costituzione *ex lege* del rapporto obbligatorio fra amministratori, funzionari e dipendenti dell'ente locale che abbiano consentito l'acquisizione di beni o servizi e privato fornitore o prestatore



di opere e servizi, sia requisito indispensabile l'assenza di impegno di spesa, non operando però detto meccanismo nelle ipotesi di invalidità dei contratti conclusi con l'ente locale in presenza di un impegno contabile registrato.

Se, dunque, non c'è impegno di spesa, ma il contratto è nullo per difetto di forma scritta, non è possibile agire direttamente nei confronti dei funzionari ex art. 2041 c.c.

7.4. Tale orientamento è stato ritenuto coerente con l'idea che il subentro *ex lege* nel rapporto obbligatorio con l'ente locale presuppone la valida costituzione del titolo negoziale (Cass., n. 5480 del 2024; Cass. n. 14928/04; conf. Cass. n. 5693/2011 e Cass. n. 8534/2006).

7.5. Da ciò non può che derivare l'impossibilità di profilare l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale.

In assenza di contratto valido, per vizio di forma, dunque, non vi può essere azione diretta nei confronti dei funzionari o degli amministratori.

Il che, d'altra parte, pare coerente con quanto statuito dalla Corte costituzionale, allorché la stessa ha affermato che, sempre con riferimento all'art. 23 ult. cit., che «gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica amministrazione» (Corte cost. n. 295/1997). Scissione che, per l'appunto, presuppone a monte l'esistenza del titolo negoziale validamente assunto, nel quale si innesta, per precisa scelta legislativa, l'insorgenza del rapporto obbligatorio fra amministratore o funzionari e prestatore/fornitore quanto alla controprestazione, ancora una volta inscin-



dibilmente legata alla validità del titolo negoziale a monte costituito dall'ente locale (Cass. n. 5480 del 2024).

7.6. Non può infatti sfuggire la circostanza che l'art. 191 T.U.E.L. non contempla alcun riferimento all'ipotesi del vizio formale del contratto che normalmente segue la delibera per l'ipotesi dell'azione diretta nei confronti dell'amministratore e funzionario.

Del resto, la disciplina relativa all'impegno di spesa viene presa in considerazione in via autonoma dalle disposizioni che regolano, all'interno del T.U.E.L., gli effetti dell'assenza dell'impegno contabile, alla stessa agganciandosi specifiche forme rimediali che presuppongono comunque l'esistenza *ab origine* di un valido contratto concluso dall'ente locale.

Di ciò vi è conferma esplicita nel successivo art. 194 T.U.E.L., ove si prevede la possibilità di deliberare in tema di debiti fuori bilancio da parte dell'ente comunale per le ipotesi (fra l'altro) di «...e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza».

Operatività che presuppone, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, pur se privo di impegno contabile (cfr. Cass. n. 510/2021, Cass. n. 20689/2016). Validità che costituisce, dunque, ancora una volta - pur se nel contesto della specifica disciplina dei debiti fuori bilancio - condizione necessaria e sufficiente ed al contempo requisito indispensabile per l'operatività del detto riconoscimento di debito e per l'operatività di delibera ricognitiva di un debito fuori bilancio in relazione alla violazione dell'impegno contabile, anche qui inidonea a contaminare la validità del titolo negoziale che anzi è presupposta (Cass. n. 5480 del 2024).



Si è affermato, infatti, che il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, poi trasfuso nell'art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse - accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza - gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta *ad substantiam* - né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (Cass., sez. 1, 27/1/2015, n. 1510; Cass., n. 12164 del 2024).

Ciò che rende evidente l'impossibilità di collegare la disciplina contabile in tema di impegno di spesa prevista per tutelare l'ente locale da impegni non inseriti nel bilancio da quella relative all'invalidità del titolo negoziale, mancando il quale non potrà operare detto riconoscimento, che ancora una volta presuppone la validità del titolo stesso.

Il che, in definitiva, consente di fornire una chiave di sistema alle ipotesi nelle quali è riconoscibile l'azione diretta nei confronti del funzionario o amministratore, appunto agganciandola all'esistenza di un valido titolo negoziale - che del resto costituirà la base sulla quale verificare il diritto del prestatore al corrispettivo della fornitura o del servizio reso - che fa da sfondo ed è appunto dato imprescindibile rispetto alla "sostituzione ex lege" nel rapporto obbligatorio prevista dall'art. 191, c. 4, T.U.E.L.



L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, c. 4, T.U.E.L. abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche nell'ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati, ancorché sussista l'invalidità del contratto concluso dall'ente locale per assenza di forma scritta, non potendo operare, in tali ipotesi, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il fornitore può in tali circostanze promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge (Cass., n. 5480 del 2024).

7.7. Riassumendo, possono verificarsi tre ipotesi in base al nuovo orientamento: 1) contratto invalido per assenza di forma scritta, però con espresso impegno di spesa: ci sarebbe responsabilità del Comune ex art. 2041 c.c. (questa potrebbe essere la fattispecie riprodotta nel ricorso) ; 2) contratto valido, perché redatto per iscritto, ma senza impegno di spesa: ci sarebbe responsabilità diretta del funzionario o dell'amministratore; 3) contratto invalido per assenza di forma scritta, senza impegno di spesa: ci sarebbe responsabilità del Comune ex art. 2041 c.c.

8. Tuttavia, anche di recente è stato richiamato l'orientamento precedente, a mente del quale, in caso di contratto nullo per vizio di forma, l'azione ex art. 2041 c.c. va proposta direttamente nei confronti del funzionario responsabile e non verso la PA (Cass., sez. 3, 15/5/2025, n. 12943; anche Cass., 24/5/2022, n. 16756), che può però – pur in assenza della forma scritta del contratto – riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL.



L'azione ex art. 2041 c.c. deve essere instaurata direttamente nei confronti del funzionario se non è stato emesso il conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e manca uno specifico impegno contabile registrato nel bilancio di previsione (Cass., n. 16756 del 2022).

Si è sostenuto, infatti, che, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (Cass. n. 12943 del 2025).

9. Il contrasto giurisprudenziale originatosi induce ad una approfondita riflessione.

10. Il ricorso deve essere pertanto trattato in pubblica udienza, in ragione del suo rilievo nomofilattico.

P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026

Il Presidente

Guido Mercolino

